

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2343

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2003

—————

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e
riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette
dalla Consip S.p.a.

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Allegato	»	8
Disegno di legge	»	18
Testo del decreto-legge	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - I presupposti di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano l'adozione da parte del Governo dell'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, sono desumibili dalle seguenti considerazioni.

L'articolo 1 concerne la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Come è noto, per effetto del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, il termine per eseguire i versamenti relativi alla definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della citata legge n. 289 del 2002, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è stato differito dal 16 aprile al 16 maggio di quest'anno. In attuazione del medesimo decreto-legge è stato altresì emanato il decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2003, che ha fissato al 16 giugno 2003 il termine ultimo per la mera trasmissione telematica delle dichiarazioni relative alle citate definizioni.

Il decreto-legge n. 59 del 2003, tuttavia, non è stato convertito in legge nei termini di rito ed è quindi decaduto.

Con la norma in rassegna, in sostanza, si intende, per la migliore salvaguardia delle aspettative dei contribuenti interessati ed in attesa della norma che recherà la salvezza degli effetti prodottisi e dei provvedimenti emanati sulla base del decreto-legge decaduto, dotare di un'adeguata base giuridica l'attività di raccolta, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle mere trasmissioni per

via telematica delle dichiarazioni di adesione alle misure di sanatoria di cui alla legge n. 289 del 2002.

Il comma 1 dell'articolo 1 consente ai soggetti che abbiano già effettuato versamenti utili, nel periodo tra il 17 aprile e la data di entrata in vigore del presente decreto, di presentare entro il 30 giugno 2003 le dichiarazioni telematiche, previste dalle disposizioni in materia di definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari contenute nella legge n. 289 del 2002.

Si tratta, in particolare, delle dichiarazioni telematiche relative alla integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (articolo 8), alla definizione automatica per gli anni pregressi (articolo 9), alla definizione dei ritardati od omessi versamenti (articolo 9-bis) ed alla regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14). Con il comma in questione, inoltre, vengono differiti al 30 novembre 2003 il termine di sospensione delle liti fiscali che possono essere definite in base alle disposizioni dell'articolo 16 della citata legge n. 289 del 2002, nonché i termini per la costituzione in giudizio e per la proposizione di ricorsi, appelli, controricorsi e ricorsi in riassunzione.

Ai sensi del comma 2, i contribuenti che non abbiano effettuato, anteriormente alla data in entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari previsti dalle disposizioni della legge n. 289 del 2002 sopra specificate, nonché dall'articolo 11 (definizione agevolata ai fini delle imposte indirette), dall'articolo 12 (definizione dei ruoli per gli anni pregressi), dall'articolo 15 (definizione degli accertamenti ed altri atti dell'amministrazione) e dall'articolo 16 (chiusura delle liti fiscali pendenti) della

stessa legge n. 289 del 2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. La medesima facoltà è concessa anche con riferimento alla chiusura delle partite IVA inattive ed alla definizione della tassa automobilistica erariale previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 5-*quinqüies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. Si prevede, infine, che alla rideterminazione degli ulteriori termini amministrativi connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonchè di quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, si proceda con provvedimenti amministrativi adottati, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 2 prevede che, a modifica di quanto inizialmente previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, per tutte le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 30 settembre 2003 è dovuta esclusivamente la somma pari al 2,5 per cento dell'importo relativo alle attività indicate nella dichiarazione riservata.

In sostanza è stata soppressa la previsione di un'aliquota differenziata a seconda della data in cui si concludano le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione. Era, infatti, previsto che per le operazioni effettuate entro il 16 aprile 2003 fosse dovuta la somma del 2,5 per cento e per quelle effettuate dal 17 aprile al 30 giugno 2003 fosse dovuta la somma del 4 per cento.

Inoltre, è stato prorogato al 31 luglio 2003 il termine (inizialmente previsto al 16 aprile 2003) entro il quale è possibile effettuare gratuitamente le operazioni di rimpatrio di attività finanziarie precedentemente regolarizzate.

Per effetto di tali modifiche, quindi, per le operazioni effettuate dal 1° agosto al 30 set-

ttembre 2003 è dovuta una somma pari allo 0,50 per cento del denaro e delle attività finanziarie rimpatriate.

L'articolo 3 riguarda i compensi per l'attività di riscossione.

L'articolo 3, commi da 4 a 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha previsto che, per il biennio 2002/2003, la remunerazione dei concessionari del servizio nazionale della riscossione dovesse essere costituita da un'indennità fissa (pari a euro 370 milioni nel 2002 e euro 335 milioni nel 2003) e da un importo (aggio sulle somme riscosse) variabile in relazione alla percentuale di realizzazione di obiettivi di riscossione assegnati per ciascuna delle predette annualità.

La disposizione in parola era evidentemente rivolta a contemperare l'esigenza delle aziende concessionarie di poter contare, in attesa del raggiungimento della piena efficacia operativa conseguibile a seguito della completa applicazione della riforma del sistema, su di una sicura base di copertura dei costi (indennità fissa), con quella dell'Erario di conseguire, a breve, sensibili miglioramenti della *performance* di riscossione coattiva.

Le varie forme di definizione agevolata introdotte dalla legge n. 289 del 2002 hanno, però, significativamente mutato lo scenario operativo di riferimento.

L'ampiezza di tali definizioni, concernenti, tra l'altro, anche i ruoli consegnati ai concessionari fino al 31 dicembre 2000 ha, infatti, un impatto rilevante sull'attività che gli stessi concessionari sono chiamati a svolgere nel 2003.

Ne consegue la necessità di riconsiderare le aspettative, per lo stesso 2003, in ordine ai volumi di riscossione ricavabili dall'attività di recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo.

In considerazione di tale esigenza, con le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame, si prevede,

per il 2003, la corresponsione al sistema dei concessionari di un importo pari a 550 milioni di euro (di cui il 4 per cento spetta esclusivamente ai commissari governativi e ai concessionari operativi in ambiti per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti), che tiene luogo dell'indennità fissa e dell'importo di cui al citato decreto-legge n. 138 del 2002. La corresponsione di tale somma non è collegata, nemmeno in parte, al raggiungimento di *performance* di riscossione.

Dall'impossibilità di raggiungere gli obiettivi assegnati con i decreti attuativi del decreto-legge n. 138 del 2002 discende (comma 3) anche il consolidarsi dei compensi relativi agli importi anticipati ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 138 del 2002.

Il comma 4, inoltre, prevede l'aumento di 1,6 punti della percentuale dell'anticipazione che il sistema dei concessionari è tenuto ad effettuare sulle riscossioni erariali conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che determina maggiori entrate valutate in 230,5 milioni di euro.

Tali maggiori entrate garantiscono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 3 del presente provvedimento: per 215 milioni di euro a copertura della maggiore somma da erogarsi ai concessionari ai sensi del comma 1 (rispetto ai 335 milioni di euro già stanziati in bilancio) e, per la restante parte, a copertura del finanziamento delle iniziative legislative intraprese per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 5.

L'articolo 4 concerne le Fondazioni bancarie.

Con il comma 1 viene prorogato sino al 31 dicembre 2004 il termine, per le fondazioni grandi (che non erano state considerate nella proroga triennale concessa dalla legge finanziaria 2003), per la dismissione della partecipazione di controllo nella banca conferitaria.

In relazione a quanto disposto dal comma 1, anche i termini per beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse all'alienazione delle azioni e per la conservazione della natura di ente non commerciale vengono prorogati, per le fondazioni grandi, sino al 31 dicembre 2004.

Per le fondazioni più piccole, trattandosi di enti di rilievo patrimoniale più contenuto, l'obbligo di cessione delle partecipazioni bancarie di controllo - attualmente fissato al 2006 - viene *tout court* rimosso.

L'articolo 5 concerne le gare indette dalla Consip S.p.a.

Si dispone, per le gare di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro, un ampliamento del termine minimo intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte, in modo tale che lo stesso non possa essere inferiore a novanta giorni. Si dispone anche che tale differimento si applichi anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2

L'articolo 2 prevede che, a modifica di quanto inizialmente previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, per tutte le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 30 settembre è dovuta esclusivamente la somma del 2,5 per cento delle attività indicate nella dichiarazione riservata.

In sostanza è stata soppressa la previsione di un'aliquota differenziata a seconda della data in cui si concludano le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione. Era, infatti, previsto che per le operazioni effettuate entro il 16 aprile 2003 fosse dovuta la somma del 2,5 per cento e per quelle effettuate dal 17 aprile al 30 giugno 2003 fosse dovuta la somma del 4 per cento.

Inoltre, è stato prorogato al 31 luglio 2003 il termine (inizialmente previsto al 16 aprile 2003) entro il quale è possibile effettuare gratuitamente le operazioni di rimpatrio di attività finanziarie precedentemente regolarizzate. Per effetto di tali modifiche, quindi, per le operazioni effettuate dal 1° agosto al 30 settembre 2003 è dovuta una somma pari allo 0,50 per cento del denaro e delle attività finanziarie rimpatriate.

Nelle stime originarie non era stato quantificato alcun gettito aggiuntivo dall'applicazione dell'aliquota del 4 per cento. Pertanto si ritiene che eventuali oneri riferiti al rimborso di quanto versato con l'aliquota eccedente il 2,5 per cento debbano risultare di modesta entità e, comunque, troverebbero compensazione nel maggior gettito conseguente alla proroga con aliquota agevolata.

Articolo 3

L'articolo 3 riguarda i compensi per l'attività di riscossione.

Con i commi 1 e 2 si prevede, per il 2003, la corresponsione al sistema dei concessionari di un importo pari a 550 milioni di euro.

Il comma 4 prevede l'aumento di 1,6 punti della percentuale dell'anticipazione che il sistema dei concessionari è tenuta ad effettuare sulle riscossioni erariali conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Tale disposizione determina maggiori entrate valutate in 230,5 milioni di euro.

Tali maggiori entrate garantiscono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento: per 215 milioni di euro a copertura della maggiore somma da erogarsi ai concessionari ai sensi del comma 1

(rispetto ai 335 milioni di euro già stanziati in bilancio) e per la restante parte - entro il limite massimo di 15.500.000 euro per l'anno 2003 - a copertura del finanziamento delle iniziative legislative intraprese per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 4

L'articolo 4 introduce alcune modifiche ad articoli del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, al fine di riordinare la disciplina fiscale delle Fondazioni e degli enti conferenti.

Per le «Fondazioni grandi», che detengono il controllo delle Società bancarie conferitarie, si prevede, modificando l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, la proroga, fino al 31 dicembre 2004, del termine per la dismissione della partecipazione di controllo nella banca conferitaria.

In particolare, per le Fondazioni con patrimonio netto contabile superiore a 200 milioni di euro, si intende prorogare, modificando gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 153 del 1999, anche i termini per beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse all'alienazione delle azioni e per la conservazione della qualifica di enti non commerciali, portandoli al 31 dicembre 2004.

Il comma 4 dell'articolo in esame, infine, ripropone sostanzialmente le disposizioni già contenute nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alle Fondazioni con patrimonio netto contabile non superiore ai 200 milioni di euro o con sedi operative in regioni a statuto speciale.

Sulla base di queste considerazioni, pur riconoscendo ad alcune disposizioni potenziali effetti fiscali (come ad esempio quelle connesse all'alienazione delle partecipazioni e quelle che, allargando i termini di dismissione delle partecipazioni, prorogano di fatto la qualifica di ente non commerciale di tali soggetti giuridici), si ritiene che tale riordino abbia natura essenzialmente procedurale e che, pertanto, non si verifichino variazioni importanti del gettito fiscale.

A conferma di questa tesi, bisogna anche rilevare che, allo stato attuale, soltanto alcune delle «grandi Fondazioni» non hanno ancora ultimato il processo di dismissione previsto per il giugno 2003, mentre per le «piccole» tale processo era già stato prorogato fino al 2006 dalla citata legge n. 289 del 2002.

Inoltre, sulla base delle informazioni in possesso dell'Anagrafe tributaria, tali «grandi Fondazioni» hanno anche evidenziato negli ultimi bilanci fiscali una perdita IRPEG.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003)**

. . . *omissis*. . .

Art. 16. *Chiusura delle liti fiscali pendenti*

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

- a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
- b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti ri-

spetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

7. [Per le liti di cui al comma 6 sono altresì sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonché quelle dei tribunali e delle corti di appello].

8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 31 ottobre 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2004. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2004. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni.

10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.

. . . *omissis*. . .

Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità

. . . *omissis*. . .

Art. 6. Emersione di attività detenute all'estero

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al 30 giugno 2003, relativamente ad attività detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 per il periodo d'im-

posta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) nella dichiarazione riservata di cui alla lettera c), gli interessati devono attestare che le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001.

. . . *omissis*. . .

Art. 6-bis. Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate

1. Il denaro e le altre attività finanziarie, già oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 giugno 2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001.

2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali è stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui è stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.

3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 è superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre attività finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresì applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.

4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1 effettuate dopo il 16 aprile 2003 è dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriati. Gli intermediari ai quali è conferito l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attività finanziarie versano la somma dello 0,5 per cento secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le altre attività finanziarie sono stati rimpatriati, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari.

. . . *omissis*. . .

Art. 6-quater. Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari

1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.

2. Gli intermediari possono altresì regolarizzare, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge

n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

. . . *omissis*. . .

Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

. . . *omissis*. . .

Art. 9. Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione

1. I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il 32 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.

. . . *omissis*. . .

Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461

. . . *omissis*. . .

Art. 12. *Disposizioni varie di carattere tributario*

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, le modalità previste all'articolo 9, di imprese strumentali ai loro fini statutari.

2. Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

3. La fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società bancaria conferitaria. Si applica l'articolo 111-*bis*, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la fondazione, decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da imprese strumentali. In ogni caso, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la fondazione possiede, fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, partecipazioni di controllo nella Società bancaria conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito d'imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.».

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: «e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.».

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13. *Plusvalenze*

1. Per le fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società bancaria conferitaria, se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società bancaria conferitaria, realizzate dalla società nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

. . . *omissis*. . .

Art. 25. *Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio*

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società bancarie conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro anni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della loro dismissione.

1-*bis*. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella Società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla fondazione in imprese strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine quadriennale di cui allo stesso comma 1.

3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.

3-*bis*. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole «quarto», «quattro» e «quadriennio», contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «settimo», «sette» e «settennio».

. . . *omissis*. . .

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003

Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie, nonché di gare indette dalla Consip S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 27 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell'articolo 16, comma 6, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003».

2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9,

9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di cui agli articoli 5 e 5-*quinqies* del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 2.

(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282)

1. Negli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; nel medesimo articolo 6-bis, nonché nell'articolo 6-*quater* dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le parole: «16 aprile 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2003».

2. Nell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al comma 1, lettera *a*), le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 per cento» e il comma 6 è abrogato.

3. L'intermediario restituisce all'interessato, entro il 31 luglio 2003, la differenza tra la somma del 4 per cento versata per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dal 17 maggio 2003 e la somma del 2,5 per cento effettivamente dovuta, nonché la somma dello 0,50 per cento del denaro e delle attività finanziarie rimpatriate da tale ultima data ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, e procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo.

Articolo 3.

(Compensi per l'attività di riscossione)

1. Nell'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 550 milioni che tiene luogo dell'indennità fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell'aggio di cui all'arti-

colo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l'importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, sono corrisposti a titolo definitivo.

4. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «32 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33,6 per cento».

5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 affluisce ad un apposito fondo per essere destinate al finanziamento delle iniziative legislative per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di fondazioni bancarie)

1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2004».

2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3 e 4, le parole: «decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 31 dicembre 2004»;

b) ai commi 4 e 5, le parole: «fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2004».

3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Articolo 5.

(Termini per la ricezione delle offerte nelle gare indette dalla Consip S.p.a.)

1. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.a., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e le data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI - TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

